

Codice A1103A

D.D. 27 gennaio 2026, n. 30

Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 21PAR2020).



ATTO DD 30/A1103A/2026

DEL 27/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 21PAR2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 88804 del 20/08/2020 dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, a carico della Sig. omissis), in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n. 308 del 15/08/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente di cui sopra, per i fatti avvenuti nel Comune di Ostana (CN) Loc.tà Fiume Po sponda sx SP26, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

violazione dell'art. 11, c. 5 della L.R. 32/1982 relativo al divieto di parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli - Autovettura marca LAND ROVER modello DEFENDER TD 4-90 targata

ZA825T

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al processo verbale n. 308 del 15/08/2020 si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 715 del 30.6.25 di pagamento di Euro 150,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10,61 Euro la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 715 del 30.6.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 664/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 2063/2025 e 2081/2024 rispettivamente per Sanzione e Spese di notifica;

Considerato che, dopo la notifica della ordinanza di ingiunzione, è giunta segnalazione da parte dell'accertatore dell'avvenuto pagamento del verbale di accertamento da parte del trasgressore (nei termini di legge) erroneamente non rilevata dallo stesso accertatore che aveva inviato il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 (radicando erroneamente la competenza a sanzionare di Regione Piemonte);

Preso atto dell'avvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio tramite conciliazione ex art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di annullare il rinvio operato con le determinazioni dirigenziali n. 664/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 ai relativi accertamenti di massima affinché se ne prenda atto in occasione del controllo di gestione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio

2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

1. ANNULLARE la determina ordinanza di ingiunzione n. n. 715 del 16.7.25 procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno;
 2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del provvedimento al trasgressore e all'accertatore (a solo titolo informativo).
- Torino, lì

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti